Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 03/E/130111

San Fior, lì 11/01/2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Documento provvisorio in fase di trattamento redazionale - soggetto a revisione

Oggetto: **Numerazione fatture.**

Facendo seguito alla nostra Circ. 07/E/121231, nella quale segnalavamo le novità in materia di fatturazione introdotte dal comma 325 dell'art. 1, della L. 24 dicembre 2012 , n. 228 (C.d. "legge di stabilità), in vigore **dal 1 gennaio 2013**, ed, in particolare, la questione della **numerazione della fattura**, indotta dalla nuova formulazione del co. 2, lett. b) dell'art. 21 del Dpr n. 633/1972 (il quale richiede l'apposizione di un "*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*", mentre in precedenza richiedeva la numerazione in ordine progressivo **per anno solare**), segnaliamo che, con **risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2012**, l'Agenzia delle Entrate ha sciolto quello che si stava rivelando come ***il tormentone*** (ridicolo) ***di inizio anno***, specificando quanto in appresso e **confermando appieno la linea interpretativa dello Studio scrivente.**

A decorrere dal **1° gennaio 2013**, può essere, alternativamente, adottata:

1. una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa;
2. una numerazione progressiva che inizi dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012;
3. **la tradizionale numerazione progressiva per anno solare,** in quanto l'identificazione univoca della fattura è, comunque, garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.

Con riguardo a quanto sub 3., l'Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, conferma ulteriormente che:

- è **assolutamente corretta e sufficiente** una numerazione, all'interno di ciascun anno solare, del tipo: "***Fatt. n. 1, Fatt. n. 2***";
- non è affatto necessario (anche se si può fare) adottare una numerazione del tipo: "Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1); Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it